PACCHETTO GIUSTIZIA/ Le nuove fattispecie del ddl per il contrasto a patrimoni illeciti

Falso in bilancio senza soglia

Introdotto l'autoriciclaggio con reclusione da 3 a 8 anni

DI STEFANO LOCONTE E ERNESTO SELLITO

Torna in vigore il falso in bilancio sia per le società quotate sia per le non quotate, ma senza le soglie di punibilità. Arriva anche l'autoriciclaggio e viene data rilevanza penale della condotta di colui che, dopo aver commesso un delitto non colposo, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità per finalità imprenditoriali o finanziarie. Le nuove fattispecie delittuose sono previste nel disegno di legge concernente le «Misure volte a rafforzare il contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti» varato dal Consiglio dei ministri.

Pene più severe per l'autoriciclaggio, i reati societari e la corruzione. Vengono, inoltre, introdotte nuove regole per rendere più efficace l'azione di contrasto alla criminalità mediante l'aggressione ai beni delle cosche e l'ostacolo al riutilizzo del denaro di derivazione criminosa. In tale prospettiva, gli interventi hanno riguardato alcune modifiche al codice penale e, in particolare, l'inasprimento del trattamento sanzionatorio delle fattispecie previste dall'articolo 416-bis («Associazione di tipo mafioso») e l'introduzione, mediante la modifica dell'articolo 648-bis, dell'ipotesi di c.d. autoriciclaggio. Previsto anche uno specifico obbligo per i Pubblici ministeri di informare, quando esercitano l'azione penale per i delitti di corruzione, il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, dando notizia della imputazione.

Con il nuovo articolo 648-bis del codice penale, viene introdotto nell'ordinamento italiano, il reato di autoriciclaggio dopo vari tentativi andati a vuoto (tra i quali il provvedimento sulla voluntary disclosure all'esame della Camera), con una pena quantificabile tra i tre e gli otto anni di reclusione e la multa da 10 mila a 100 mila euro.

Nel dettaglio, l'autoriciclaggio è quella forma di riciclaggio posta in essere dall'autore del reato presupposto, cioè di quel reato la cui commissione è elemento strutturale del reato principale. L'autoriciclaggio rappresenta, quindi, la condotta del soggetto riciclatore il quale, prima di prestare i servizi di riciclaggio, apporta un contributo rilevante al compimento del reato presupposto, concorrendo quindi in quest'ultimo con l'autore principale. È questo il caso tipico dei reati tributari. La nuova formulazione dell'articolo 648- bis, che prevede anche un inasprimento della pena pecuniaria applicabile al reato di riciclaggio, sanziona (con una pena autonoma e ridotta rispetto al mero riciclatore) l'autore del reato presupposto il quale, avendo commesso un delitto non colposo, e al fine di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio in attività imprenditoriali o finanziarie, sostituisce, trasferisce o impiega denaro, beni o altre utilità provenienti da tale delitto.

Da notare che il riferimento alle attività imprenditoriali o finanziarie sembra riguardare ciascuna delle condotte alternativamente indicate e non deve essere letto soltanto in relazione con la condotta di impiego. È stato ampliato, inoltre, il novero delle circostanze che danno luogo ad aggravamento di pena per il caso in cui il fatto venga commesso non solo nell'esercizio di attività professionale, ma anche nell'esercizio di attività bancaria o finanziaria, nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore ovvero altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore. Sono previste delle circostanze attenuanti qualora il delitto presupposto sia punito con pena detentiva inferiore nel massimo a cinque anni e una specifica misura premiale a favore di chi abbia fornito collaborazione alle indagini o abbia dato prova di una rescissione del legame con il sodalizio criminoso. Ciò al fine di incentivare condotte riparatorie e di collaborazione con l'autorità giudiziaria.

Con questo intervento normativo viene dato risalto alla natura essenzialmente finanziaria e imprenditoriale delle operazioni e attribuita assoluta centralità al dolo specifico di procurare a sé o ad altri un ulteriore vantaggio, diverso rispetto a quello proprio del delitto presupposto. Vengono così esclusi dall'applicazione della norma i comportamenti dell'autore del reato presupposto diretti a consentirgli il semplice godimento dei relativi proventi o per quelli di mero ostacolo, volti unicamente a conseguire per sé l'impunità per il delitto presupposto.

Nelle intenzioni del governo vi è anche quella di riconfigurare le fattispecie del falso in bilancio tramite la modifica della disciplina in materia di false comunicazioni sociali (articoli 2.621 e 2.622 del codice civile). Vengono eliminate le soglie di punibilità attualmente vigenti (legate alla natura estimativa delle violazioni e all'entità delle falsità di bilancio) e previste due distinte ipotesi, entrambe delittuose, per le società non quotate e per quelle quotate. Limitatamente alle società non quotate di piccole dimensioni (ovvero le società sottratte alla dichiarazione di fallimento e sempreché il fatto abbia cagionato danno non grave) è stato previsto un regime di procedibilità a querela. Altrimenti è prevista la procedibilità di ufficio e la pena della reclusione da due a sei anni e da tre a otto anni rispettivamente per le non quotate e per le quotate.

Le novità

Reato	Novità
Falso in bilancio	Il falso il bilancio torna in vigore sia per le società quotate sia per le non quotate con procedibilità d'ufficio. Abolite le soglie di punibilità. Salve le piccole imprese, quelle con ricavi lordi annuali inferiori ai 200 mila euro, per le quali sarà necessaria la querela.
Autoriciclaggio	Introdotto l'articolo 648-bis codice penale. Rilevanza penale della condotta di chi, avendo commesso un delitto non colposo, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità per finalità imprenditoriali o finanziarie.
Corruzione	Comunicazione al Presidente Autorità nazionale anticorruzione da parte pubblico ministero che inizi un'indagine per il reato di corruzione.

LO SCHEMA DI LEGGE DELEGA FISSA IN 24 MESI IL TEMPO NECESSARIO PER L'ATTUAZIONE DELLA RIFORMA

Magistratura al restyling, nascono i giudici onorari di pace

Magistratura onoraria al restyling. E si parte dai giudici di pace. Sarà, infatti, superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli giudici onorari di pace. Questi confluiranno tutti nell'ufficio del giudice di pace e saranno tenuti a rispettare un percorso di aggiornamento professionale ad hoc. Non solo. Per quel che concerne al settore civile, sarà ampliata la competenza dell'Ufficio del Giudice di pace, sia per materia, sia per valore sia per i casi di decisione secondo equità.

Queste alcune delle linee guida contenute nello «Schema di legge delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», illustrato venerdì 29 agosto dal Guardasigilli Andrea Orlando, al termine del Consiglio dei ministri (si veda *ItaliaOggi* del 30 agosto 2014), insieme agli testi normativi che andranno a delineare la riforma della giustizia, al termine del Consiglio dei ministri. Lo schema di ddl, così come strutturato, concede al governo due anni di tempo, a partire dalla data di entrata in vigore della legge delega, per l'emanazione dei decreti legislativi. Tra questi, il dlgs che dovrà prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario. In particolare, attraverso il primo dlgs, così come previsto dall'art. 2, comma 1, let.a, «sarà superata la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace». Entrambi, infatti, rientreranno nella categoria di giudici onorari di pace che confluiranno tutti nell'Ufficio del giudice di pace. Sarà, poi, il ministero della giustizia a stabilire l'organico di ciascun ufficio. Previsto, inoltre, all'art.5, un percorso di aggiornamento professionale ad hoc. I Giudici onorari di pace, infatti, dovranno «partecipare alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti e per la discussioni delle soluzioni adottate». Novità previste anche sul fronte delle competenze. Il governo, infatti, da un lato, sarà chiamato ad ampliare i casi in cui sarà possibile decidere secondo equità, dall'altro lato, attribuirà alla competenza del giudice di pace le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità. Nella stessa sede, poi, potranno essere discusse le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria, le cause relative a beni mobili di valore non superiore a 30 mila euro e le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore 50 mila euro. Infine, è prevista la competenza del giudice di pace anche per altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria e procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi.

Il guardasigilli Andrea Orlando

Lo schema del ddl sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Beatrice Migliorini